

**T.A.R. Lazio Roma (ord.), sez. III ter, 11/05/2020, n. 3678**

**[Tutela dei consumatori - Annullamento delibera AGCOM relativa a sospensione per un periodo di sei mesi dell'attività di diffusione dei contenuti da parte del servizio di media audiovisivo - Rimozione di contenuti commerciali e non potenzialmente a rischio per la salute degli utenti su tema Covid-19 – Applicazione di sanzione]**

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2791 del 2020, proposto da Mediacom S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Italo Sciscione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata;

nei confronti

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 153/2020/CONS, riportante la data del 07/04/2020 ma sottoscritta digitalmente il 10/04/2020, notificata via PEC il 10/04/2020 alle ore 16.31, a conclusione del procedimento n. 2757/MRM – contestazione n. 11/2020/DCA;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, nonché del parere del Consiglio Superiore di Sanità del 09/10/2018 di cui non è nota l'acquisizione;

Nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, derivanti dall'esecuzione dell'impugnata delibera n. 153/2020/CONS emessa e notificata da parte dell'AGCom il 10/04/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto gli artt. 55 e 119 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2020, tenuta con le modalità di cui all'art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 (conv. in L. n. 27/2020), la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuta la causa in decisione ai sensi dello stesso art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020;

Rilevato che:

- l'ordinanza ingiunzione impugnata ha disposto la sospensione per un periodo di sei mesi dell'attività di diffusione dei contenuti da parte del servizio di media audiovisivo operante sul Canale 61 DTT gestito dalla ricorrente in relazione alla trasmissione, il 17 e 18 marzo 2020, di "contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti", in quanto ritenuti "induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al virus Covid-19", fatto ritenuto "di particolare gravità" ai sensi della norma citata;
- l'Autorità con il provvedimento impugnato ha, pertanto, disposto l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 51 comma 9 del TUSMAR nella misura massima di legge, a fronte di due giorni di trasmissione;

Rilevato, altresì, che la ricorrente risulta avere rimosso integralmente tali contenuti dalla propria programmazione in data addirittura precedente la contestazione dell'addebito, circostanza della quale dà atto anche il provvedimento impugnato (pag. 13);

Considerato poi, in ragione di un sommario esame proprio della fase cautelare, che:

- gli effetti del provvedimento sanzionatorio, oltre a determinare in capo alla ricorrente un evidente pregiudizio di natura non solo economica, consistendo come detto nella completa paralisi

dell'attività di media audiovisivo dalla stessa svolta, non appaiono, allo stato, proporzionati rispetto al fine perseguito, proprio alla luce della disposta rimozione dei contenuti oggetto di contestazione;

- a fini cautelari, deve comunque ritenersi inibita la diffusione di specifici contenuti attinenti alla emergenza epidemica in corso, che possano ingenerare disinformazione nel pubblico e ispirare comportamenti non raccomandati dalle competenti autorità sanitarie;

- nella comparazione degli interessi in gioco, con questa ultima precisazione, l'attività di diffusione, oggetto di sospensione, può essere ripresa;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare tramite sospensione del provvedimento nei termini anzidetti, in vista di una sollecita definizione del giudizio;

Considerato che le spese della presente fase del giudizio, per la peculiarità e novità delle questioni trattate, debbano essere compensate;

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia della Delibera AGCom n. 153/20/CONS nei termini precisati in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 settembre 2020.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Emanuela Traina, Referendario, Estensore